



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 100 Del 09/06/2022	Oggetto: Decreto Ingiuntivo n. 134 /2022 – Giudice di Pace di Lamezia Terme , notificato il 19/05/2022 prot. 4863 ad istanza di [REDACTED]. Opposizione. Incarico legale di fiducia.
-----------------------------	--

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **nove (09)** del mese di **Giugno** alle ore **13:05** nella sede del Comune di Falerna, temporaneamente indicata nei locali del Centro Polifunzionale sito in via Primavera, previa apposita convocazione , la Giunta Comunale si riunisce con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
STELLA FRANCESCO	SINDACO	X	
RENNE ANGELINO	VICESINDACO	X	
VACCARO MARIA	ASSESSORE		X
MENNITI SALVATORE , Fabio	ASSESSORE	X	
MENDICINO IOLE	ASSESSORE		X
Totale		3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico - amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale D.ssa Rosetta Cefalà**.

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Stella, il quale **constatato che** gli intervenuti sono in numero legale e tutti i presenti, muniti dei dispositivi di protezione individuali nel rispetto delle disposizioni di prevenzione sanitaria ,**dichiara** aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n .267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con nota Pec del 19.05.2022 , registrata in pari data al prot. 4863 è stato notificato decreto ingiuntivo N. 134/2022 del 12.04.2022 emesso dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, con cui si ingiunge al Comune di Falerna il pagamento in favore de ██████████ , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vittorio Marino con studio in Lamezia Terme della somma di euro 3.080,00 oltre interessi legali e spese di lite liquidate in euro 376,00 a titolo di spettanze lavorative quale lavoratore dipendente della ditta E- Log s.r.l. relative al periodo gennaio- febbraio 2019 , a seguito dell'attivazione della procedura ex art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 , ovvero intervento sostitutivo della stazione appaltante , disposto con determina dirigenziale n. 59 del 5.5.2019 Reg. Gen. 173 del 18.5.2019 , rimasta senza esecuzione ;

Considerato che:

come emerge dagli atti d'ufficio, la domanda dell'istante appare infondata in fatto e diritto in quanto non si ravvisa inerzia del Comune – stazione appaltante, atteso che l'Ente con deliberazione di G.C. n. 215 del 27.11.2019 ha attivato nei confronti della ditta E - Log s.r.l. un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo portante la somma di euro 100.649, 93, notificato all'Ente dalla citata ditta, procedimento che veniva successivamente sospeso per avvenuta dichiarazione di fallimento della medesima e successivamente riassunto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. con deliberazione di G.C. n. 5 del 26.01.2021 , al fine di scongiurare la definitività del decreto ingiuntivo e la plausibile azionabilità del titolo esecutivo da parte della curatela fallimentare in danno del Comune di Falerna ;

Acclarato che dagli atti d'ufficio emerge, altresì, che l'opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo proposta scaturiva dall' accertato disservizio da parte della ditta E-Log s.r.l. debitamente contestato, per come espressamente esplicitato negli atti deliberativi adottati, evidenziando tra l'altro come l'Ente avesse riconosciuto con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18 del 17.1.2021 debiti fuori bilancio per complessive euro 90.000,00, in favore di lavoratori della ditta E-Log che avevano azionato la procedura sostitutiva ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016, sicchè null'altro è dovuto in ragione del pregresso rapporto contrattuale con la ditta innanzi detta ;

Ritenuto, pertanto, necessario- alla luce di quanto sopra esposto- ai sensi dell'art. 645 c.p.c., proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 134/2022 del 12.04.2022 emesso dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in favore di Burgo Angelo contro il Comune di Falerna Terme per la somma di euro 3.080,00 oltre interessi legali e spese di lite liquidate in euro 376,00, notificato con Pec del 19.05.2022 , registrato in pari data al prot. 4863 , in quanto non esiste un credito certo , liquido ed esigibile in favore del ██████████ , già dipendente della ditta E-Log s.r.l. , essendo *sub iudice* il decreto ingiuntivo notificato dalla ditta medesima nel 2019 per effetto della riassunzione del giudizio di opposizione attivato nel 2021 e conseguenzialmente non sussistono i presupposti per l'esito favorevole della procedura ex art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ravvisata la necessità di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'ente, non esistendo un ufficio legale presso il Comune;

Considerato che:

- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.";
- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
- l'art.17 del D.lgs n.50/2016 va coordinato con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

Dato atto che, nel caso in esame, in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro ,ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

Considerato che secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici *in via diretta e su base fiduciaria* e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

Richiamata altresì, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n. 875 del 31/05/2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti e richiamata quindi, a proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, in data 11/05/2012;

Richiamata, altresì, la delibera ANAC n. 907 del 24/10/2018 linee guida n.12 ,con cui si precisa che l'affidamento dell'incarico legale per la difesa tecnica consiste in un incarico d'opera professionale ed è sottratto alla disciplina del D.Lgs.50/2016 ,rientrando nella fattispecie dei servizi esclusi(art.17 comma 1 lettera d) e con particolare riferimento all'affidamento diretto dell'incarico di patrocinio legale richiama espressamente il parere del consiglio di stato n.2017/2018, per cui lo stesso si ritiene ammissibile , purchè sia motivato e risponda ai principi di efficienza , efficacia e quindi costituisca migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico

Rilevato che :

1. con deliberazione di G.C. n.14 del 31/01/2018 è stato approvato un elenco di avvocati cui conferire incarico di difesa tecnica intende autorizzare l'avvio delle procedure per la redazione di un elenco di professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo degli avvocati ovvero

facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni, al quale attingere per l'attività di assistenza nelle negoziazioni assistite per cause non eccedenti 50.000 euro, e per incarichi di rappresentanza in giudizio nel caso di negoziazione con esito negativo e successiva chiamata in giudizio da controparte;

2. l'amministrazione comunale, ha finora attinto all'elenco detto mediante il sistema della rotazione, che, tuttavia, dato l'esiguo numero di iscritti, lo stesso si ritiene pressochè esaurito, per cui si reputa opportuno, individuare libero professionista extra short list;

Tenuto conto altresì che :

- tale attività ha il carattere della temporaneità;
- alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, nel caso in cui l'incarico di patrocinio legale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio dell'amministrazione interessata, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

Preso atto che, all'uopo è stato interpellato l'avv. Luigi Muraca, con studio in Lamezia Terme, il quale ha dato disponibilità ad accettare l'incarico di patrocinatore dell'Ente nel giudizio di opposizione che si intende instaurare;

Ritenuto, provvedere in merito e stabilire l'erogazione di un acconto (quale fondo spese) di euro 200, 00 in favore del citato professionista, riservando al Responsabile dell' Area Amministrativa quanto di seguito:

1. gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, previa acquisizione da parte del professionista del curriculum vitae, dichiarazione in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto d'interessi e inconferibilità di cui all'art.39 del D.Lgs n. 39.2013 e del preventivo di spesa da calcolarsi sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, e dal D.M. 8.3.2018, n. 37, Tab. 2, art. 22, secondo il valore della causa de qua;
2. stipulare con il professionista incaricato apposita convenzione, previa approvazione dello schema con proprio atto determinativo;
3. provvedere ai successivi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013;

RICHIAMATI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- Le linee guida del conferimento degli incarichi legali;
- il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni

RICHIAMATI ALTRESÌ I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI SEGUITO RIPORTATI:

- C.C. n. 15 del 30/05/2021 di esame e di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024;
- C.C. n. 16 del del 31/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Visto il PTPCT 2022/2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 3/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese ,

DELIBERA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. Di prendere atto del decreto ingiuntivo stato notificato decreto ingiuntivo N. 134/2022 del 12.04.2022 emesso dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, con cui si ingiunge al Comune di Falerna il pagamento in favore del Sig. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vittorio Marino con studio in Lamezia Terme della somma di euro 3.080,00 oltre interessi legali e spese di lite liquidate in euro 376,00 a titolo di spettanze lavorative quale lavoratore dipendente della ditta E- Log s.r.l. relative al periodo gennaio-febbraio 2019, a seguito dell'attivazione della procedura ex art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero intervento sostitutivo della stazione appaltante, disposto con determina dirigenziale n. 59 del 5.5.2019 Reg. Gen. 173 del 18.5.2019, rimasta senza esecuzione ;

2. Di Proporre opposizione avverso detto decreto ingiuntivo n. 134/2022 avanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, a norma dell'art. 645 c.p.c.;

3. Di autorizzare il Sindaco legale rappresentante pro tempore di agire in giudizio in nome e per conto del Comune di Falerna, con mandato alle liti al legale dell'Ente ;

- 1. Di conferire incarico legale** per la difesa tecnica dell'Ente all'avv. Luigi Muraca, con studio in Lamezia Terme;
- 2. Di riservare** al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti consequenziali al presente atto deliberativo, ivi compresi l'adozione della determinazione di impegno di spesa, previa acquisizione del preventivo o parcella pro- forma da parte del professionista nonchè l'approvazione di apposita convenzione d'incarico da stipulare con il legale incaricato e la successiva sottoscrizione della stessa ;
- 3. Di riservare, inoltre,** al medesimo Responsabile gli adempimenti di competenza in relazione agli obblighi di pubblicazione permanente e tempestiva di quanto al presente incarico, nella Sezione amministrazione Trasparente, sottocategoria "consulenti e collaboratori", ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 ed in ottemperanza al vigente PTPCT ;
- 4. Di disporre** la pubblicazione sull'albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
- 5. Di comunicare** il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6. Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione unanime e favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Falerna
(Provincia di Catanzaro)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Francesco Stella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **14/06/2022**, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.lgs. n. 267/2000);
- Contestualmente, in pari data è stata comunicata con lettera n. **6426** e trasmessa ai signori capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/06/2022

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio
Falerna , **14/06/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Cefalà Rosetta)

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Falerna .

COMUNE DI FALERNA
(PROVINCIA DICATANZARO)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
Così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Falerna , li 09/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ass.re Angelino Renne

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Falerna , li 09/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Bruno Giorgi